

Più 2,1% il tasso-soglia degli interessi moratori sui corrispettivi per verificare se sono usurari o no

Valutazione autonoma per funzioni distinte. I finanziamenti rimborsabili a rate producono interessi dalla scadenza e dalla risoluzione fino al pagamento. L'ammortamento alla francese non è anatocismo

MARTEDI' 03 NOVEMBRE 2015

Gli interessi moratori hanno funzione diversa da quelli corrispettivi e dunque autonoma deve essere la valutazione di usurari età nell'ambito dei contratti bancari, secondo le istruzioni di Palazzo Koch. È quanto emerge dall'ordinanza pubblicata dalla prima sezione civile del tribunale di Lanciano (giudice Giovanni Nappi; provvedimento segnalato dall'avvocato Ernestina De Medio.

Tetti differenti

La verifica che punta a stabilire se gli interessi moratori sono usurari o anche solo eccessivamente onerosi ex articolo 1384 Cc deve avvenire non solo in via disaggregata rispetto agli interessi corrispettivi ma anche a un distinto tasso soglia, che è dato generalmente dalla maggiorazione di circa due punti percentuali (2,1) del tasso soglia rilevato per gli interessi aventi funzione corrispettiva (cfr. **“Conta lo spread del Tegm fra interessi moratori e corrispettivi per stabilire se i primi sono usurari”**, **“Addio interessi sul mutuo se la somma fra corrispettivi e moratori supera la soglia antiusura alla stipula”**, **“Usurari gli interessi sul mutuo se i moratori si aggiungono ai corrispettivi e il Tegm supera la soglia”**, pubblicati rispettivamente il 7 maggio, il 7 aprile 2015 e il 7 ottobre 2014).

Produzione di frutti

La controversia, nella specie, nasce da un contratto di mutuo che si risolve in un'operazione di finanziamento rimborsabili a rate con scadenze temporali predefinite. Il contratto, come nel caso di specie, ben può prevedere che, in caso di inadempimento del debitore, l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata e, in caso di risoluzione del contratto, l'importo complessivamente dovuto (per rate pregresse scadute e capitale residuo da restituire) possono produrre interessi dalla data di scadenza e dalla data di risoluzione fino al momento del pagamento in caso di inadempimento del debitore. E il piano di ammortamento alla francese non comporta di per sé un effetto anatocistico.

Nullità esclusa

Ancora. Poniamo che la banca utilizzi la forma contrattuale del credito fondiario per estinguere il debito pregresso del mutuatario nei suoi confronti. Ma anche che nel farlo l'istituto viola i limiti massimi di finanzia abilità. Il contratto è nullo? No, tantomeno per difetto di causa. Mancano piuttosto i requisiti di fondiari età: non può essere qualificato come di credito fondiario e risulta dunque esclusa la soggezione alla relativa disciplina; non si applica ad esempio l'articolo 39 Tub che prevede il consolidamento e la non revocabilità dell'ipoteca fondiaria, una volta decorso il termine di dieci giorni dall'iscrizione. Il giudice fissa l'udienza successiva per l'ulteriore corso.